

**Raggruppamento Carabinieri Biodiversità****Reparto Biodiversità di Follonica***Via Bicocchi, 2 – 58022***CAPITOLATO TECNICO**

per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro (RSPP) a favore del personale O.T.I. e O.T.D.

dei Reparti Carabinieri Biodiversità di

Follonica – Assisi – Cecina – Lucca – Pieve S.Stefano-

Pistoia- Pratovecchio – Siena – Vallombrosa

ANNO 2019

ART. 1 - PREMESSA.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, in attuazione di quanto disposto dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità con nota n. 5/29-1 del 17/04/2019 e con nota 6/9 del 09/05/2019, al fine di soddisfare le esigenze in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale O.T.I. e O.T.D. dipendente dai Reparti Carabinieri Biodiversità di Follonica – Assisi – Cecina – Lucca – Pieve S.Stefano- Pistoia- Pratovecchio – Siena – Vallombrosa, anno 2019, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., intende affidare ad idoneo soggetto l'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - RSPP" per l'espletamento di tutte le attività previste dalla normativa vigente.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il soggetto da incaricare in qualità di "RSPP" dovrà espletare tutte le attività di competenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare:
 - a- esercitare i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio;
 - b- garantire il corretto ed effettivo espletamento dei compiti ai quali il Servizio deve adempiere;
 - c- individuare e valutare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - d- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure ed elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - e- partecipare alla riunione periodica di prevenzione dei rischi;
 - f- relazionare al termine dell'incarico per iscritto al datore di lavoro circa le attività espletate;

- g- redigere i protocolli per l'affidamento dei lavori in appalto ad imprese o lavoratori autonomi (art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81);
- h- analizzare l'andamento infortunistico con formazione degli indici di gravità e frequenza;
- i- ispezionare i luoghi di lavoro, e relazionare dettagliatamente per iscritto ogni volta circa le eventuali anomalie riscontrate, al fine di accertare che:
 - i. i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli siano sottoposti a regolare manutenzione e controllo del loro funzionamento;
 - ii. gli impianti, le macchine, gli apparecchi e gli attrezzi di lavoro in genere siano sottoposti a regolare manutenzione ai fini della sicurezza con l'eliminazione più rapida possibile dei difetti che possono pregiudicare la sicurezza, e che gli stessi siano utilizzati in conformità ai libretti di istruzione ed ai manuali operativi;
 - iii. le vie di circolazione interne ed esterne che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in qualsiasi momento;
 - iv. i lavoratori facciano uso dei dispositivi individuali di protezione messi a loro disposizione;
 - v. non si verificano eventuali nuovi rischi per la sicurezza;
 - vi. le sostanze ed i preparati utilizzati siano etichettati e conservati a norma di legge e che per ciascuna sostanza o preparato siano disponibili le schede di sicurezza per controllarne la composizione ed i relativi rischi;
- j- informare, consultare i lavoratori e proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- k- divulgare ai vari livelli aziendali gli sviluppi della normativa sulla sicurezza;
- l- redigere le procedure aziendali volte a disciplinare:
 - vii. le acquisizioni di nuovi macchinari, impianti ed apparecchi con tutti i requisiti di conformità alla normativa di sicurezza vigente;
 - viii. protocolli di manutenzione preventiva e periodica;
 - ix. protocolli di lavori speciali;
 - x. protocolli di lavori a fuoco;
- m- svolgere per ogni infortunio o malattia professionale che si verifichi in azienda le indagini necessarie ad accertare le cause e le circostanze e ad identificare fattori di rischio e comportamenti tenuti dal lavoratore in occasione dell'infortunio stesso;
- n- sovrintendere alla gestione delle periodiche visite ed analisi mediche alle quali sottoporre il personale;
- o- collaborare con il Comandante del Reparto "Datore di lavoro" nelle seguenti attività:
 - a. redazione e aggiornamento, nei casi previsti dalla legge, del documento di valutazione dei rischi DVR ed piano della sicurezza;
 - b. aggiornamento del Documento di valutazione del rischio vibrazioni, comprese le elaborazioni dei dati ottenuti dai rilievi strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'organizzazione aziendale;

ALLEGATO 2

- c. aggiornamento del Documento di valutazione del rischio rumore, comprese le elaborazioni dei dati ottenuti dai rilievi strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'organizzazione aziendale;
- d. aggiornamento del Documento di valutazione del rischio cancerogeno, comprese le elaborazioni dei dati ottenuti dai rilievi strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'organizzazione aziendale;
- e. aggiornamento del Documento di valutazione del rischio chimico, comprese le elaborazioni dei dati ottenuti dai rilievi strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'organizzazione aziendale;
- f. aggiornamento del Documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'organizzazione aziendale

I compiti di cui sopra dovranno essere svolti tenendo conto dei contenuti delle *schede di sintesi* di ogni singolo Reparto, Allegati 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14, nonché dei Documenti di valutazione dei rischi (DVR) predisposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per ogni singolo Reparto.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà **durata dal 01/06/2019 al 31/12/2019** e comunque di **mesi 7** a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di collaborazione.

ART. 4 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Amministrazione provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, che in raccordo con i Comandanti dei Reparti Biodiversità competenti, avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. L'esecuzione dell'incarico è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione e verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto ogni qualvolta l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione e verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Sarà effettuata attraverso tutti gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a spese dell'esecutore.

ART. 5 - ASSENZE

Eventuali e giustificati periodi di assenza, o indisponibilità, dovranno essere comunicati, con preavviso di almeno sette giorni, o verbalmente nei casi di urgenza ai Comandanti dei Reparti Biodiversità interessati.

Nel caso di assenze, per malattie, allontanamenti o altro impedimento, il professionista dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto provvedendo in proprio e con oneri a suo carico, alla sostituzione con altro professionista in possesso dei requisiti previsti per svolgere l'incarico professionale, assicurando gli stessi servizi del titolare del contratto.

ART. 6 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente capitolato avverrà in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 *“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”*, nonché secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 *“Modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l’integrale recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’art.10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n.180”*, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura; sarà comunque cura dell’Amministrazione effettuarlo nel più breve tempo possibile. Tale pagamento sarà effettuato: dietro presentazione di regolare fattura, in formato elettronico, che, attraverso il sistema di interscambio (S.D.I.) dovrà essere inviata e intestata a **Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Cod. Fisc. 00819910589** - indicando il C.I.G. (Codice Identificativo Gara), il **Codice Univoco dell’Ente RE6QFP** ed il Codice I.B.A.N. sul quale eseguire il pagamento; dopo favorevole rilascio di attestazione comprovante l’avvenuta regolare esecuzione della prestazione; subordinatamente all’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della certificazione comprovante la regolarità della posizione contributiva dell’appaltatore (DURC).

ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di Legge, dall’obbligazione commerciale e dal presente capitolato, l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’aggiudicatario del servizio non siano ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito nella diffida, si procederà a detrarre una penalità pari al 10% dell’importo del compenso dovuto per l’intero contratto.

L’applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, oltre nei casi espressamente previsti dalla legge, qualora:

A- il verificarsi di inadempienze, che comportino l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo, si ripetesse in numero pari o superiore a 2 (due);

B- il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale pari o superiore al 20,00% dell’importo contrattuale.

Nei casi su indicati l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’affidamento, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione inoltrata tramite posta elettronica certificata, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito per accettazione (timbro e firma).

Il professionista può recedere solo per giusta causa, dandone comunicazione all’Amministrazione committente tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa: avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni già eseguite.

ALLEGATO 2

L'Amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012); al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli contemplati nel presente contratto.

Nell'ipotesi in cui il professionista non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni l'Amministrazione potrà recedere dal contratto in ogni tempo, previa comunicazione al professionista con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle sole prestazioni già eseguite. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento qualora: a) sia disponibile sul sito internet www.acquistinretepa.it / mercato elettronico un analogo servizio; b) venga assegnato un Ufficiale medico per l'espletamento dell'incarico ovvero un medico di altra FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 10 - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente Capitolato Tecnico è immediatamente vincolante per l'affidatario dell'incarico, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi, gli accertamenti previsti dalla normativa.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Fatta salva espressa e scritta autorizzazione dell'Amministrazione, è vietato cedere o affidare a terzi o subappaltare, in tutto o in parte, l'incarico de quo, pena la nullità del contratto.

L'avvalimento non è consentito.

ART. 12 - ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'affidatario del servizio dovrà produrre copia della polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'incarico della professione medica, con un massimale minimo di Euro 250.000,00 per sinistro.

La polizza dovrà essere intestata a _____

ART. 13 - DIVIETO DI DELEGA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto.

ART. 14 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'affidatario dell'incarico si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività svolta dall'Amministrazione e le informazioni di cui verrà in possesso.


In caso di inadempimento l'Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto, nonché adottare gli opportuni provvedimenti a propria tutela.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni, i dati, relativi al personale O.T.I. e O.T.D. in carico ai Reparti Biodiversità, nonché quelli relativi all’Affidatario, forniti in vista della formalizzazione dell’Accordo di Collaborazione o conosciuti successivamente nella fase dell’adempimento contrattuale, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di Legge, tenuta di registri e scritture varie, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche. Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia manualmente sia mediante l’uso di sistemi automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevenzano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito. Il titolare del trattamento dei dati è il Col. Giovanni QUILGHINI.

Follonica, li 20 maggio 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Col. Giovanni QUILGHINI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Quilghini', is written over the typed name in the signature block.